

Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2003, n. 12 [1](#)

**Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10
"Istituzione del servizio casa delle donne"**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina il servizio "Casa delle donne", di seguito denominato servizio, di cui alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 , e successive modifiche.

Art. 2 (Destinatari del servizio)

(1) Il servizio è rivolto a:

- a) donne esposte a minaccia di ogni forma di violenza: fisica, psichica, sessuale, economica o che l'abbiano subita, indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione o situazione finanziaria;
- b) figli/e minorenni delle donne in situazione di violenza, i/le quali possono essere accolti/e nelle strutture residenziali assieme alle madri, a condizione che entrambi non si trovino in una situazione tale da richiedere un'assistenza professionale specifica, quale dipendenza da sostanze psicotrope o problemi psichiatrici.

Art. 3 (Tariffe a carico delle utenti)

(1) Per la partecipazione ai costi da parte delle utenti si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 , e successive modifiche.

CAPO II

Tipologia, organizzazione e prestazioni del servizio

Art. 4 (Organizzazione del servizio)

- (1) Il servizio comprende il centro antiviolenza e le strutture residenziali, fra loro complementari.
- (2) Le strutture residenziali si suddividono, a loro volta, in casa delle donne ed alloggi protetti.
- (3) L'universalità dell'accesso al servizio è garantita mediante linee telefoniche di chiamata dotate di numero verde.
- (4) Gli indirizzi dei centri antiviolenza sono pubblici, quelli delle case delle donne e degli alloggi protetti sono segreti.

Art. 5 (Centro antiviolenza)

(1) Il centro antiviolenza offre le seguenti prestazioni:

- a) consulenza specializzata di genere e psico-sociale, nonché interventi in situazioni di crisi;
- b) assistenza sociale;
- c) collaborazione con altri servizi o istituti psico-sociali o sanitari;
- d) consulenza professionale giuridica;
- e) colloqui di preparazione per l'accoglienza nella struttura residenziale;
- f) assistenza anche in rete dopo le dimissioni delle donne e dei/delle loro figli/e;
- g) lavoro di formazione, pubblicità, sensibilizzazione e prevenzione.

(2) Il centro anti violenza osserva il seguente orario di apertura:

- a) almeno 25 ore settimanali per l'accoglienza e la consulenza, qualora il centro sia collegato alla struttura casa delle donne;
- b) almeno 15 ore settimanali, secondo orari prestabiliti, da lunedì a venerdì, qualora il centro sia collegato agli alloggi protetti.

(3) L'attività di consulenza è svolta gratuitamente ed è garantito l'anonimato.

(4) Possono rivolgersi al centro, anche telefonicamente, oltre alle donne in situazione di violenza, terze persone e operatori/trici di altri servizi.

Art. 6 (Casa delle donne)

(1) La casa delle donne di cui al comma 2 dell'articolo 4 offre alloggio, sostegno qualificato e sicurezza a donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo sei (6) utenti più uno (1) per l'accoglienza di emergenza.

(2) L'accoglienza, compresa quella di emergenza, è garantita sia nei giorni feriali che festivi dai centri anti violenza collegati alla casa delle donne o tramite l'apposita linea telefonica per le chiamate di emergenza, attiva 24 ore su 24.

(3) La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione delle operatrici.

Art. 7 (Prestazioni della casa delle donne)

(1) La casa delle donne offre le seguenti prestazioni:

- a) organizzazione ed assistenza delle accoglienze programmate e di emergenza delle donne e dei/delle loro figli/e;
- b) ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva di vitto e generi di prima necessità;
- c) consulenza psico-sociale ed assistenza sociale alle donne, nonché interventi in situazioni di crisi; colloqui costanti individuali per lo sviluppo di un progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia;
- d) sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione nella casa delle donne nel rispetto del regolamento della casa; sostegno del gruppo delle donne attraverso le riunioni e i colloqui di gruppo;
- e) accompagnamento, anche in rete con altri servizi, delle donne e dei/delle loro figli/e una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire un sostegno per il superamento delle eventuali difficoltà in relazione alla situazione di violenza.

(2) È garantito un servizio notturno con le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di personale di riferimento per le donne e i/le loro figli/e, per eventuali interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi;
- b) consulenza telefonica in situazioni di crisi e colloqui informativi;
- c) sostegno, accoglienza e protezione delle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e;
- d) protezione della casa e sicurezza.

Art. 8 (Alloggi protetti)

(1) Gli alloggi protetti offrono alloggio, sostegno qualificato e sicurezza alle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo tre (3) utenti più uno (1) per l'accoglienza di emergenza.

(2) L'accoglienza d'emergenza per le donne e per i/le loro figli/e è garantita durante l'orario di apertura del centro antiviolenza, ferme restando le accoglienze programmate.

(3) La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione presa dal gruppo delle operatrici competenti.

Art. 9 (Prestazioni degli alloggi protetti)

(1) Gli alloggi protetti offrono le stesse prestazioni di cui all'articolo 7, fatta eccezione per quelle previste al comma 2.

Art. 10 (Sostegno ai figli)

(1) I/le figli/e minorenni, coinvolti direttamente o indirettamente in episodi di violenza, necessitano di sostegno e assistenza sociopedagogica e psicologica regolare da parte di personale qualificato offerto in forma di lavoro individuale, di gruppo e di lavoro specifico con le madri.

(2) L'obiettivo del lavoro con i minori è fissato individualmente, secondo le caratteristiche soggettive ed il grado di maturità dei singoli anche mediante la collaborazione con i servizi psico-sociali, sanitari o specialistici.

(3) Il servizio offre ai/alle figli/e ed alle loro madri spazi adeguati, aiuto, protezione, sostegno, accompagnamento e consulenza con l'obiettivo di stabilizzare e migliorare il benessere psico-fisico del minore e di creare un equilibrio fra madre e figlio/a, per il miglioramento del loro rapporto e favorendo il raggiungimento di uno stile di vita privo di violenza.

CAPO III

Personale del servizio

Art. 11 (Parametri qualitativi del personale)

(1) Il servizio si avvale di personale qualificato: operatrici professionali per la consulenza e l'assistenza alle donne ospitate e ai/alle loro figli/e, personale amministrativo ed esperti per la consulenza professionale giuridica.

(2) Il personale lavora in gruppo e deve seguire un adeguato e costante aggiornamento professionale, compresa la necessaria supervisione.

(3) Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale addetto si rimanda al comma 3 dell'articolo 3, della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 .

(4) Le operatrici del servizio addette alla consulenza specializzata di genere e psico-sociale devono possedere una delle seguenti qualifiche professionali:

- a) titolo di studio universitario in campo pedagogico, psicologico, sociologico o del servizio sociale o titolo ad esso equipollente;
- b) diploma di educatrice professionale o titolo ad esso equipollente;
- c) in casi particolari può essere impiegato anche personale in possesso di un diploma di scuola media superiore e di tre anni di formazione in ambito socio-pedagogico o di documentata esperienza triennale nel settore.

Art. 12 (Personale dei centri antiviolenza)

(1) Nel centro antiviolenza le prestazioni di consulenza di cui all'articolo 5, comma 1, sono garantite da:

- a) almeno due operatrici professionali per i progetti della casa delle donne di cui al comma 2 dell'articolo 4;
- b) almeno un'operatrice per i progetti degli alloggi protetti.

Art. 13 (Personale della casa delle donne)

(1) Nella casa delle donne presta servizio continuato almeno un'operatrice professionale.

(2) Per il lavoro con i/le figli/e minorenni è garantita al bisogno la presenza di almeno un'operatrice professionale.

Art. 14 (Personale degli alloggi protetti)

(1) Negli alloggi protetti è richiesta la presenza di almeno un'operatrice qualificata per il lavoro con le donne e, al bisogno, di un'operatrice qualificata almeno a tempo parziale per il lavoro con i/le figli/e minorenni.

Art.15 (Accreditamento del servizio)

(1) La Giunta provinciale stabilisce ulteriori standard ed indicatori di qualità ai fini dell'accREDITAMENTO del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1) Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2003, n. 20.